

ABE/GL/2024/07

13 giugno 2024

Orientamenti

sui piani di risanamento ai sensi degli articoli 46 e 55 del regolamento (UE) 2023/1114

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del medesimo regolamento, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 13.11.2024 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste saranno ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo «EBA/GL/2024/07» disponibile sul sito web dell'ABE da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano il formato del piano di risanamento e le informazioni che esso deve contenere e che gli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica dovrebbero redigere in conformità degli articoli 46 e 55 del regolamento (UE) 2023/1114 ⁽²⁾.

Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano in relazione agli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punti 6 e 7, del regolamento (UE) 2023/1114 (di seguito, ai fini dei presenti orientamenti, congiuntamente denominati «emittenti»).
7. Le disposizioni dei presenti orientamenti relative al contenuto del piano di risanamento per quanto riguarda la riserva di attività, comprese quelle di cui al paragrafo 29, punti 1) e 3), al paragrafo 30, punti 6) e 7), al paragrafo 31 e al paragrafo 53, non si applicano agli emittenti di token di moneta elettronica che non sono soggetti all'obbligo di detenere una riserva di attività in conformità del regolamento (UE) 2023/1114.

Destinatari

8. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti come definite all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
9. I presenti orientamenti sono inoltre rivolti agli emittenti come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, del regolamento (UE) 2023/1114:
 - a) di token collegati ad attività come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6, di tale regolamento (emittenti di token collegati ad attività, ART); e
 - b) di token di moneta elettronica come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, di tale regolamento (emittenti di token di moneta elettronica, EMT).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

Definizioni

10. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) 2023/1114 hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni di seguito riportate.

Termine	Definizione
Capacità globale di risanamento	Si riferisce alla capacità di risanarsi, mediante l'attuazione di opzioni di risanamento in una serie di scenari di tensione finanziaria e non finanziaria
Emissione «multi-chain» («a catena multipla»)	un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica che viene emesso e distribuito su più di una tecnologia a registro distribuito (<i>distributed ledger technology</i> , DLT) o tecnologia analogica
Rischio di disancoraggio («de-pegging»)	il rischio che il valore del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica si disallinei da quello di mercato dell'attività o delle attività di riferimento, ossia che emergano differenze tra il valore di mercato del token e il valore di mercato dell'attività di riferimento.

3. Attuazione

Data di applicazione

11. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 13.11.2024.

4. Piani di risanamento per gli emittenti di token collegati ad attività e gli emittenti di token di moneta elettronica

4.1 Considerazione in materia di proporzionalità

12. Al fine di garantire che le informazioni da fornire nel piano di risanamento, il relativo formato e la revisione dello stesso da parte delle autorità competenti siano coerenti con il profilo di rischio individuale, la natura e il modello di business dell'emittente di ART o di EMT nonché con la portata e la complessità delle sue attività, in sede di elaborazione o valutazione dei piani di risanamento gli emittenti e le autorità competenti dovrebbero tenere conto del principio di proporzionalità.
13. Al fine di applicare l'orientamento di cui al paragrafo precedente, gli emittenti e le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutti i seguenti criteri:
 - a. le dimensioni, la complessità, la natura e il modello di business dell'emittente;
 - b. la classificazione come significativo ai sensi degli articoli 43 e 44 e degli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2023/1114 del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica emesso;
 - c. per gli emittenti di token collegati ad attività, la dimensione, la volatilità, la composizione, la concentrazione e la natura delle attività di riserva e dello stesso token collegato ad attività;
 - d. per gli emittenti di token di moneta elettronica, la dimensione, la volatilità, la composizione e la concentrazione delle attività a garanzia dei fondi ricevuti;
 - e. la significatività e i profili di rischio dei prestatori di servizi di cripto-attività cui si è fatto ricorso per la prestazione dei servizi relativi ai token collegati alle attività o ai token di moneta elettronica emessi dal rispettivo emittente;
 - f. la significatività e i profili di rischio delle reti DLT utilizzate dal rispettivo emittente al fine di emettere token collegati ad attività o token di moneta elettronica;
 - g. il profilo di rischio dei fornitori terzi diversi dai prestatori di servizi di cripto-attività e dalle reti DLT che prestano un servizio relativo alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) significativo o critico al rispettivo emittente.
14. Ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità, gli emittenti di token classificati come significativi dovrebbero applicare i requisiti di cui al paragrafo 62 su base quanto meno annuale e includere nel proprio piano di risanamento tutte le categorie di indicatori relativi al piano di risanamento di cui ai paragrafi 29 e 30.

4.2 Contenuto del piano di risanamento

15. Il piano di risanamento deve consistere di tutti i seguenti elementi:

- a) la sintesi degli elementi fondamentali del piano, come ulteriormente specificato nella sezione 4.3 dei presenti orientamenti;
- b) informazioni sulla governance, compreso un quadro degli indicatori relativi al piano di risanamento e delle soglie di monitoraggio, come ulteriormente specificato nella sezione 4.4 dei presenti orientamenti;
- c) la descrizione delle opzioni di risanamento applicabili, compresa quanto meno un'analisi dello scenario di risanamento, una descrizione delle misure preparatorie e informazioni sul mantenimento dei servizi, come ulteriormente specificato nella sezione 4.5 dei presenti orientamenti;
- d) il piano di comunicazione e divulgazione delle informazioni connesso al piano di risanamento, come ulteriormente specificato nella sezione 4.6 delle presenti orientamenti.

4.3 Sintesi degli elementi fondamentali del piano di risanamento

16. Gli emittenti dovrebbero includere nei propri piani di risanamento una sintesi degli elementi fondamentali dei piani stessi di cui alle lettere da b) a d) del paragrafo 15.

17. In tale sintesi degli elementi fondamentali del piano di risanamento gli emittenti dovrebbero inoltre elencare ed evidenziare le principali modifiche alla versione precedente del piano di risanamento presentato all'autorità competente.

4.4 Informazioni sulla governance

18. Gli emittenti dovrebbero includere nei propri piani di risanamento una descrizione chiara e dettagliata dei processi di governance relativi allo sviluppo, al mantenimento e all'attuazione dei piani stessi.

19. Le informazioni sulla governance di cui al paragrafo precedente dovrebbero specificare come minimo quanto segue:

- a) i ruoli e le funzioni delle persone incaricate dell'elaborazione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano;
- b) il modo in cui il piano di risanamento si inserisce nella governance interna, nella strategia aziendale e nel quadro di gestione del rischio dell'emittente (compresa la dichiarazione sulla propensione al rischio);
- c) le procedure da espletare e le tempistiche da rispettare sia per l'aggiornamento periodico del piano, sia in caso di eventuali cambiamenti sostanziali riguardanti il token specifico, l'emittente o il suo ambiente operativo;

- d) le politiche e le procedure che disciplinano l'approvazione del piano di risanamento e i relativi aggiornamenti e revisioni;
 - e) le procedure di *escalation*, vale a dire le condizioni e le procedure necessarie a garantire l'attuazione tempestiva di determinate opzioni di risanamento previste nel piano. Fra queste dovrebbero figurare quanto meno informazioni chiare sul processo decisionale relativo all'attivazione del piano di risanamento in base a un processo di *escalation* chiaramente dettagliato, che si applica quando viene rilevato o è probabile che si possa rilevare in tempi brevi un superamento della soglia di un indicatore del piano di risanamento, al fine di individuare e stabilire quale opzione di risanamento possa essere necessario eseguire per ripristinare la conformità ai pertinenti requisiti normativi applicabili alla riserva di attività o al fine di continuare a prestare servizi relativi al token in questione;
 - f) la scadenza entro la quale assumere la decisione di intraprendere azioni di risanamento e il momento specifico in cui attivarla nonché le modalità con cui informare l'autorità competente;
 - g) gli indicatori quantitativi e qualitativi che riflettono le possibili vulnerabilità, carenze o minacce riguardanti l'importo, la liquidità e la ripartizione delle riserve di attività e i fondi che gli emittenti devono detenere in qualsiasi momento ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, come ulteriormente specificato nei paragrafi da 22 a 41.
20. Qualora abbiano stipulato accordi con soggetti terzi per la gestione, per l'investimento e per la custodia della riserva di attività e, se applicabile, per la distribuzione al pubblico dei token ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera h), del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti dovrebbero includere nei propri piani di risanamento una descrizione chiara e dettagliata dei processi previsti per lo scambio di informazioni in modo da garantire l'attivazione tempestiva del processo di *escalation* di cui al paragrafo 37 in caso venga rilevato, da parte o dell'emittente o del soggetto terzo pertinente, un superamento di una soglia di un indicatore di risanamento. Gli emittenti dovrebbero inoltre specificare nel proprio piano di risanamento le modalità con cui l'accordo con ciascuno di tali soggetti terzi assicura che le informazioni siano condivise tempestivamente in modo da consentire all'emittente stesso di essere messo al corrente del suddetto superamento o della probabilità che quest'ultimo avrà luogo in tempi brevi, così che il piano possa essere attivato tempestivamente.
21. Inoltre, gli emittenti dovrebbero garantire che le azioni previste nei propri piani di risanamento siano coerenti con i requisiti del piano di risposta e di ripristino in materia di TIC e con altri elementi pertinenti della gestione del rischio relativo alle TIC di cui al regolamento (UE) 2022/2554 ⁽³⁾, qualora gli emittenti interessati fossero soggetti anche a tali requisiti.

Indicatori relativi al piano di risanamento e soglie di monitoraggio

22. Nel piano di risanamento gli emittenti dovrebbero prevedere un quadro adeguato di indicatori di risanamento, in base ai quali poter stabilire criteri predeterminati atti a segnalare la necessità di una maggiore frequenza del monitoraggio o l'attivazione del piano di risanamento. Questi

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

criteri dovrebbero essere definiti in modo da consentire agli emittenti di attivare le procedure di *escalation* e le opzioni di risanamento come ritenuto appropriato.

23. Gli indicatori di risanamento dovrebbero rispecchiare il profilo di rischio specifico e il contesto operativo sia del token sia dell'emittente. In quanto tale, la calibrazione degli indicatori di risanamento e delle soglie dovrebbe essere applicata a livello del token, ad eccezione degli indicatori di adeguatezza patrimoniale, che dovrebbero essere calibrati a livello dell'emittente sulla base delle dimensioni, complessità, tipologia e modello di business specifici, mentre gli indicatori di rischio operativo e gli indicatori di fiducia del mercato dovrebbero essere calibrati a livello sia dell'emittente sia del token.
24. Nel valutare il tipo di indicatori da includere nei piani di risanamento ciascun emittente dovrebbe considerare attentamente le tipologie di eventi che potrebbero sfociare in una violazione dei requisiti regolamentari ed elaborare indicatori specifici sulla base delle proprie valutazioni interne del rischio. Pertanto, gli emittenti dovrebbero considerare l'elenco degli indicatori di cui all'allegato I come esemplificativo, in modo da poter selezionare un indicatore o anche tutti gli indicatori nell'ambito di ciascuna categoria.
25. Inoltre, gli emittenti non dovrebbero limitare la propria serie di indicatori di risanamento a quelli presenti nell'elenco di cui all'allegato I. Piuttosto, dovrebbero prendere in considerazione l'inclusione di indicatori più appropriati, anche se non figurano nell'allegato I, sulla base dei criteri stabiliti nei presenti orientamenti, compresi ad esempio gli indicatori che sarebbero utili per affrontare rischi ambientali, sociali e di governance (*ESG risks*) e altre circostanze in cui siano state individuate problematiche in un settore rilevante.
26. Gli emittenti dovrebbero garantire che l'elenco degli indicatori di risanamento e la calibrazione delle rispettive soglie siano basati sulla propria valutazione interna del rischio e siano sempre coerenti con la propria propensione al rischio (RAF). Le modifiche alla propensione al rischio degli emittenti dovrebbero innescare una revisione dell'elenco degli indicatori di risanamento e delle soglie, intesa a verificare che si mantengano adeguati.
27. Gli emittenti dovrebbero includere nei piani di risanamento l'impegno a monitorare gli indicatori di risanamento con una frequenza adeguata a consentire la tempestiva presentazione all'autorità competente dei dati relativi ai suddetti indicatori, se richiesto. Inoltre, dovrebbero specificare in che modo intendono monitorare tali indicatori.
28. Gli emittenti dovrebbero includere indicatori di risanamento sia quantitativi sia qualitativi. Nel fissare le soglie degli indicatori quantitativi, coerentemente con il proprio quadro complessivo di gestione generale dei rischi definito in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3 e paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti dovrebbero utilizzare metriche progressive (il cosiddetto «approccio a semaforo» o «*traffic light approach*») per informare il proprio organo di amministrazione della possibilità che le suddette soglie siano raggiunte.
29. Gli emittenti dovrebbero includere nei piani di risanamento quanto meno le seguenti categorie di indicatori, come ulteriormente specificato nell'allegato I (sezione A – «Categorie minime per tutti gli emittenti di ART ed EMT»), in particolare:
 - 1) indicatori di rischio di liquidità, che informano gli emittenti di un potenziale o effettivo deterioramento del profilo di liquidità della riserva di attività;

- 2) indicatori di rischio operativo, che descrivono i rischi potenziali derivanti da processi interni, sistemi o personale inadeguati o non funzionanti o ancora da eventi esterni, compreso il rischio giuridico. Nel calibrare questo tipo di indicatori gli emittenti dovrebbero tenere specificamente conto del tipo di tecnologia sottostante (ad esempio registro distribuito chiuso – *permissioned* o aperto – *permissionless*) nonché della sua complessità, ad esempio l'esistenza di ponti (*bridges*), la qualità della crittografia, ecc. Gli emittenti dovrebbero inoltre considerare che fare affidamento su un'infrastruttura unica e complessa anziché su un'infrastruttura standard può avere ripercussioni non solo sulla capacità di sostituirla, ma anche sulla disponibilità di persone in grado di mantenerla e ripristinarla. Nel caso di emissioni a catena multipla (*multi-chain*), gli emittenti dovrebbero includere indicatori specifici per ciascuna tecnologia a registro distribuito utilizzata per la distribuzione del token riferito ad attività e/o del token di moneta elettronica;
 - 3) indicatori di rischio di credito/della qualità degli attivi, che misurano l'evoluzione della qualità degli attivi che compongono la riserva di attività;
 - 4) indicatori relativi alla o alle attività di riferimento, che misurano il rischio di richieste di rimborso generalizzate, innescate ad esempio dalla perdita di ancoraggio («*peg*»);
 - 5) indicatori di adeguatezza patrimoniale, che misurano il potenziale deterioramento della quantità e della qualità della posizione patrimoniale dell'emittente, compreso il livello di conformità ai requisiti di fondi propri di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/1114. La calibrazione di tali indicatori dovrebbe essere fissata al di sopra del requisito regolamentare minimo loro applicabile. Gli indicatori di adeguatezza patrimoniale dovrebbero essere utilizzati solo dagli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica che non sono enti creditizi.
30. Gli emittenti dovrebbero inoltre includere nel piano di risanamento le seguenti categorie di indicatori, come ulteriormente specificato nell'allegato I (sezione B – Ulteriori categorie minime per gli emittenti di ART e EMT significativi e per altri emittenti che non forniscono all'autorità competente una giustificazione adeguata per la non inclusione):
- 6) indicatori di rischio di mercato, derivanti da tutte le posizioni incluse nella riserva di attività, compresa la volatilità relativa a quella dell'attività o delle attività cui il token fa riferimento;
 - 7) indicatori di rischio di concentrazione, che evidenziano l'eccessiva esposizione della riserva di attività a una singola controparte o a un insieme interconnesso di controparti;
 - 8) indicatori di fiducia del mercato, che rispecchiano la potenziale percezione negativa dei partecipanti al mercato in merito all'emittente o al token che potrebbe interrompere l'accesso dell'emittente ai finanziamenti e ai mercati di capitali o causare un rapido aumento delle richieste di rimborso.
31. A titolo di deroga, gli emittenti di token non significativi sono esentati dall'includere le categorie di indicatori di risanamento di cui al paragrafo precedente, purché forniscano alla propria autorità competente giustificazioni adeguate del fatto che tali categorie non sono idonee o rilevanti per il proprio profilo di rischio, modello di business, dimensioni e/o complessità.

32. Tra gli indicatori relativi alla o alle attività cui il token si riferisce, gli emittenti dovrebbero sempre includere almeno un indicatore di rischio di disancoraggio («*de-pegging*»), inteso a rilevare il rischio che il valore di mercato del token differisca dal valore di mercato della o delle attività cui esso si riferisce. L'indicatore di rischio di disancoraggio («*de-pegging*») dovrebbe essere misurato come il rapporto tra il valore di mercato del token e il valore di mercato della o delle attività cui esso si riferisce; ci si attende che tale rapporto sia sempre uguale a 1, con un intervallo di tolleranza non superiore all'1%. I casi di rapporti inferiori a 1 dovrebbero comportare un'azione da parte degli emittenti come stabilito nel piano di risanamento.
33. Nel piano di risanamento gli emittenti dovrebbero descrivere chiaramente, in modo considerato soddisfacente dall'autorità competente, come hanno determinato le calibrazioni degli indicatori di risanamento e come le soglie sarebbero superate con anticipo sufficiente per essere efficaci.
34. Gli emittenti dovrebbero specificare nel piano di risanamento le modalità con le quali monitoreranno e aggiorneranno periodicamente l'adeguatezza degli indicatori di risanamento e la calibrazione delle soglie. In particolare, dovrebbero specificare in che modo garantirebbero che il piano di risanamento sia aggiornato qualora necessario a causa di un cambiamento della situazione finanziaria e operativa dell'emittente e/o dello specifico token. Dovrebbero inoltre prevedere nel piano di risanamento che ogni eventuale aggiornamento della calibrazione delle soglie degli indicatori di risanamento sia tempestivamente notificato e spiegato all'autorità competente. Gli emittenti dovrebbero garantire in ogni momento che gli indicatori di risanamento e le loro soglie siano pienamente coerenti con il proprio quadro di gestione del rischio.
35. Il contenuto del piano di risanamento dovrebbe essere definito dagli emittenti considerando che non dovrebbe esserci alcun automatismo nell'attivazione delle opzioni di risanamento in caso di superamento delle soglie degli indicatori di risanamento e che dovrebbe spettare agli emittenti stessi decidere se e quando attivare il piano di risanamento in caso di tale superamento. Nel calibrare gli indicatori di risanamento gli emittenti dovrebbero assicurarsi che il processo decisionale sia attivato in una fase sufficientemente anticipata da consentire loro di attuare le necessarie azioni qualora opportuno.
36. Gli emittenti dovrebbero definire nel piano di risanamento il proprio processo decisionale interno, garantendo che sia approfondito e adeguatamente fondato, in linea con i paragrafi da 39 a 41. Inoltre, nel piano dovrebbero esplicitare che, indipendentemente dal fatto che decidano di agire o meno, manterranno un dialogo aperto e attivo con l'autorità competente.
37. Affinché eventuali superamenti delle soglie degli indicatori di risanamento possano adempiere efficacemente il proprio ruolo di allerta, gli emittenti dovrebbero stabilire nei propri piani di risanamento che tempestivamente, e in ogni caso:
- al massimo entro 24 ore dal superamento di una soglia dell'indicatore di risanamento, avvertiranno l'organo di amministrazione dell'emittente mediante attivazione dell'opportuna procedura di *escalation* in modo da garantire che qualsiasi superamento sia preso in considerazione e, ove opportuno, gestito;
 - al più tardi entro 24 ore dall'attivazione del processo interno di *escalation*, notificheranno all'autorità competente il superamento della soglia dell'indicatore di risanamento.

38. Per tenere conto della possibilità che i limiti temporali di cui al paragrafo precedente non consentano agli emittenti di reagire tempestivamente al superamento di una soglia, questi ultimi dovrebbero stabilire il termine più adeguato per l'esecuzione delle suddette attività sulla base delle specificità delle proprie operazioni nonché della dimensione e della complessità della riserva di attività. In ogni caso, i termini temporali di cui al paragrafo precedente non dovrebbero essere prorogati.
39. Gli emittenti dovrebbero specificare nel piano di risanamento che, quando una soglia di un indicatore di risanamento risulta superata, il loro organo di amministrazione valuterà la situazione, deciderà se innescare l'attivazione del piano di risanamento e informerà tempestivamente le autorità competenti. Nel piano di risanamento gli emittenti dovrebbero inoltre prevedere che la decisione di attivare il piano stesso comprenderà anche quella relativa al tipo di azioni di risanamento da intraprendere.
40. Gli emittenti dovrebbero inoltre specificare nel piano di risanamento che la decisione di cui al paragrafo precedente dovrebbe basarsi su un'analisi ragionata delle circostanze alle quali è dovuto il superamento della soglia.
41. Gli emittenti dovrebbero esplicitare nel piano di risanamento che, nel caso in cui decidano di intraprendere azioni in conformità al piano stesso, forniranno all'autorità competente, senza indebito ritardo, un piano d'azione basato su un elenco di opzioni di risanamento credibili e fattibili cui fare ricorso in tale situazione di stress, unitamente a un piano temporale relativo alle azioni atte a porre rimedio al superamento della soglia. Il piano di risanamento dovrebbe anche prevedere che, se l'emittente decide di non attivare alcuna opzione, all'autorità competente verrà fornita una spiegazione che illustri chiaramente le motivazioni di tale decisione e, se del caso, che dimostri come sia possibile ripristinare determinati tipi di indicatori e le relative soglie senza ricorrere a misure di risanamento.

4.5 Opzioni di risanamento

42. Gli emittenti dovrebbero esporre nei loro piani di risanamento una serie di opzioni di risanamento adattate al proprio modello di business e alla natura del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica emesso.
43. Per quanto riguarda le opzioni di risanamento di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti dovrebbero applicare quanto segue:
 - a) il piano di risanamento dovrebbe fissare un importo massimo per le commissioni di liquidità da imporre sui rimborsi e stabilire con quali modalità la durata della misura sarà comunicata al pubblico;
 - b) nel fissare l'importo massimo delle commissioni di liquidità da imporre sui rimborsi, gli emittenti dovrebbero garantire che questa opzione di risanamento non venga applicata come mezzo per aumentare le proprie risorse di liquidità a spese dei possessori di token. Inoltre, dovrebbero garantire che questa opzione di risanamento sia applicata solo temporaneamente durante la fase di tensione al solo scopo di limitare le richieste di rimborso, mentre il valore del token viene stabilizzato;

- c) il piano di risanamento dovrebbe prevedere diversi livelli quantitativi di limiti al numero o all'ammontare di token che possono essere rimborsati in un giorno lavorativo. Tali livelli dovrebbero essere determinati in base alla gravità del o dei superamenti della soglia o delle soglie degli indicatori di risanamento e dovrebbero essere fissati sia a livello aggregato (ad esempio come percentuale dell'intero importo dei token emessi) sia a livello di portafoglio;
 - d) il piano di risanamento dovrebbe spiegare quali altre azioni correttive un emittente adotterà dopo aver sospeso i rimborsi. Nei propri piani di risanamento gli emittenti dovrebbero includere che essi considereranno il fatto che la sospensione dei rimborsi potrebbe incidere negativamente sulla loro reputazione e sulla fiducia dei possessori di token nonché sfociare in un aumento delle richieste di rimborso una volta che la sospensione sia revocata. Gli emittenti dovrebbero includere nei propri piani di risanamento che valuteranno in particolare se la revoca della sospensione debba essere accompagnata da altre misure, che comprendano, tra l'altro e non solo, commissioni di liquidità o limitazioni all'importo dei token che possono essere rimborsati giornalmente;
 - e) gli emittenti dovrebbero specificare nel piano di risanamento le modalità con le quali pianificano di ripristinare la conformità ai requisiti regolamentari e di comunicare chiaramente al mercato le fasi successive.
44. Oltre alle opzioni di risanamento di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti dovrebbero includerne almeno una intesa a rafforzare la propria posizione patrimoniale e un'altra volta a migliorare la propria posizione di liquidità. Un elenco non esaustivo delle possibili opzioni di risanamento è fornito nell'allegato III.
45. Il piano di risanamento dovrebbe includere anche informazioni dettagliate in merito a tutte le misure preparatorie che gli emittenti dovrebbero adottare per facilitare l'attuazione o per migliorare l'efficacia del piano stesso, unitamente alla tempistica relativa all'attuazione di tali misure, nonché una descrizione di tutte le misure eventualmente necessarie a superare gli impedimenti a un'efficace attuazione delle opzioni di risanamento che sono state individuate nel piano stesso.
46. Per ogni opzione di risanamento gli emittenti dovrebbero includere nel piano una valutazione di fattibilità, che comprenda quanto meno:
- a) la valutazione dei rischi associati all'opzione di risanamento, ove possibile basandosi su eventuali esperienze in materia di esecuzione di tale opzione o di una misura equivalente; e
 - b) un'analisi e una descrizione degli eventuali impedimenti sostanziali a un'efficace e tempestiva esecuzione dell'opzione di risanamento nonché una descrizione del se e come sia possibile superare tali impedimenti.
47. Inoltre, gli emittenti dovrebbero delineare per ciascuna opzione di risanamento le modalità con le quali sarà garantita la continuità operativa durante la loro attuazione. Tale descrizione dovrebbe includere un'analisi dell'operatività interna (ad esempio, i sistemi informatici, i fornitori e le risorse umane) e dell'accesso dell'emittente a servizi chiave forniti da terzi che risultano essenziali per il regolare svolgimento delle proprie attività.

48. Per dimostrare la credibilità delle opzioni di risanamento gli emittenti dovrebbero fornire prove quantitative e qualitative a sostegno dei benefici attesi da ciascuna opzione. In ogni caso, il piano di risanamento dovrebbe specificare quanto meno gli elementi elencati nell'allegato II.
49. Gli emittenti che svolgono anche operazioni diverse dall'emissione di token collegati ad attività e/o di token di moneta elettronica dovrebbero valutare le implicazioni per la loro capacità di risanamento complessiva derivanti da tali altre operazioni e specificare nel piano di risanamento che adotteranno le misure più appropriate a garantire la conformità agli articoli 46 e 55 del regolamento (UE) 2023/1114.
50. Gli emittenti dovrebbero includere nei propri piani di risanamento una descrizione delle modalità con le quali intendono monitorare l'attuazione delle opzioni di risanamento al fine di garantire che l'esecuzione del relativo piano abbia buone probabilità di ripristinare la conformità ai requisiti regolamentari applicabili alla riserva di attività.
51. Gli emittenti dovrebbero includere nei piani di risanamento la procedura prevista per la fase di attuazione, prevedendo sempre un dialogo aperto e attivo con l'autorità competente inteso a garantire una transizione agevole verso l'attuazione del proprio piano di rimborso ordinato a norma degli articoli 47 e 55 del regolamento (UE) 2023/1114, nel caso divenga chiaramente impossibile ripristinare la conformità ai requisiti regolamentari applicabili alla riserva di attività.

Scenari di risanamento

52. Gli emittenti dovrebbero assicurarsi di prevedere nei propri piani di risanamento un numero adeguato di scenari sufficientemente diversificati per far fronte a un'ampia serie di shock.
53. Nell'elaborare i propri piani di risanamento gli emittenti dovrebbero basarsi su scenari di stress a livello di intero sistema finanziario e/o scenari di stress finanziario idiosincratici e/o scenari di stress non finanziari (anche a livello di servizi) per testare le proprie capacità in termini di pianificazione del risanamento. Gli scenari utilizzati per la pianificazione del risanamento dovrebbero essere concepiti in modo tale da pregiudicare la conformità degli emittenti ai requisiti applicabili alla riserva di attività nel caso in cui l'emittente non attui tempestivamente alcuna misura di risanamento. Ciascun emittente dovrebbe determinare il numero e la complessità degli scenari tenendo conto del principio di proporzionalità, in linea con la sezione 4.1.

Mantenimento dei servizi

54. Nei piani di risanamento gli emittenti dovrebbero definire in che modo intendono riprendere tempestivamente l'operatività e adempiere ai loro obblighi in caso di eventi che comportino un rischio significativo di interruzione delle attività. Inoltre, dovrebbero elencarvi i servizi che intendono mantenere sulla base del proprio modello di business e specificare in che modo intendono garantire il mantenimento dei servizi relativi ai token collegati ad attività e ai token di moneta elettronica. L'elenco dei servizi da mantenere dovrebbe comprendere quanto meno quelli relativi all'emissione e al rimborso di token. Qualora l'attuazione delle opzioni di risanamento sia in grado di incidere negativamente sulla prestazione, da parte di un emittente, di uno qualsiasi dei servizi individuati, la descrizione delle opzioni di risanamento dovrebbe illustrare le modalità con le quali l'emittente in questione preveda di garantire la continuità dei suddetti servizi in sede di attuazione del piano di risanamento.

55. Gli emittenti che gestiscono accordi di pagamento in euro quali definiti dal quadro di riferimento dell'Eurosistema per la sorveglianza di strumenti, schemi e accordi di pagamento elettronici (quadro di riferimento PISA) dovrebbero garantire che le azioni di risanamento previste nel relativo piano siano coerenti con l'obiettivo di continuare ad aderire ai principi delineati nel suddetto quadro di riferimento PISA.
56. Inoltre, gli emittenti dovrebbero garantire che le azioni previste nei propri piani di risanamento non incidano indebitamente sulla capacità dei prestatori di servizi di cripto-attività con i quali operano ⁽⁴⁾ di conformarsi alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2022/2554.

4.6 Piano di comunicazione e divulgazione

57. Gli emittenti dovrebbero includere nei piani di risanamento un piano di comunicazione e divulgazione che illustri come intendono informare i possessori di token e le altre parti interessate, compreso il pubblico, in merito all'attuazione delle opzioni di risanamento. Il piano di comunicazione e divulgazione dovrebbe anche contenere proposte efficaci per la gestione di qualsiasi reazione potenzialmente negativa del mercato.
58. Il piano di comunicazione e divulgazione dovrebbe chiarire in che modo l'emittente intenda comunicare:
- a) internamente, in particolare al personale, ai comitati aziendali e ad altri rappresentanti del personale, se presenti; e
 - b) esternamente, in particolare ai possessori di token, agli azionisti e ad altri investitori, alle autorità competenti, ai mercati finanziari e relative infrastrutture, ad altre controparti e al pubblico in generale, a seconda dei casi.
59. Nel piano di comunicazione e divulgazione gli emittenti dovrebbero includere anche le modalità con le quali garantiranno il mantenimento dei propri servizi relativi ai token nonché le tempistiche previste per la ripresa delle proprie operazioni e per l'adempimento dei propri obblighi. Il piano di comunicazione e divulgazione dovrebbe anche prevedere scenari in cui è improbabile che l'emittente riprenda le operazioni o adempia ai propri obblighi e che conseguentemente condurranno all'attivazione del proprio piano di rimborso.
60. Il piano di comunicazione e divulgazione dovrebbe descrivere i canali di comunicazione (o loro combinazioni) e le strategie alle quali l'emittente intende ricorrere durante la fase di risanamento. Nel fare ciò, gli emittenti dovrebbero considerare che:
- a) le varie parti interessate possono avere esigenze di comunicazione diverse;
 - b) le parti interessate interne ed esterne potrebbero dover essere informate in fasi diverse; e

⁽⁴⁾ Si fa riferimento ai prestatori di servizi di cripto-attività (*Crypto Asset Service Providers, CASP*) che fornendo servizi di custodia offrono servizi di cambio di ART in valute legali e viceversa. Le azioni di risanamento intraprese da un emittente non dovrebbero essere interferire con la capacità dei prestatori di servizi di cripto-attività di rimanere conformi alle disposizioni di cui al regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (*digital operational resilience act, DORA*).

- c) le diverse opzioni di risanamento possono giustificare strategie di comunicazione specifiche.

4.7 Formato e manutenzione del piano di risanamento

- 61. Gli emittenti dovrebbero redigere i propri piani di risanamento in un linguaggio chiaro e comprensibile. Il piano di risanamento deve essere completo, autoesplicativo e accurato, nonché contenere quanto meno tutte le informazioni elencate nei presenti orientamenti.
- 62. Gli emittenti dovrebbero esplicitare nei propri piani di risanamento che le informazioni in esso fornite saranno aggiornate periodicamente e quanto meno ogni volta che si verifichi un cambiamento sostanziale nel modello di business o nel profilo finanziario dell'emittente e/o del token emesso. Ogni revisione o aggiornamento del piano deve essere notificato all'autorità competente senza indebito ritardo. Gli emittenti di token significativi dovrebbero esplicitare nei propri piani di risanamento che aggiorneranno le informazioni in esso fornite quanto meno su base annuale.

4.8 Interazione tra i diversi obblighi in materia di pianificazione del risanamento

Più emittenti dello stesso token ed emittenti che offrono al pubblico due o più token

- 63. Quando un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica è emesso da più emittenti, ciascuno di essi dovrebbe prevedere nel proprio piano di risanamento le modalità atte a garantire un coordinamento efficace con i piani di risanamento degli altri. In particolare, gli emittenti dovrebbero stabilire nei propri piani di risanamento misure adeguate a garantire che:
 - a) gli indicatori di risanamento siano il più possibile allineati fra loro;
 - b) le soglie degli indicatori di risanamento connessi ai token siano fissate allo stesso livello;
 - c) le opzioni di risanamento previste in ciascun piano siano coerenti tra loro;
 - d) l'attivazione e l'esecuzione dei rispettivi piani di risanamento sia concordata e coordinata tra tutti gli emittenti;
 - e) l'attuazione di determinate opzioni di risanamento da parte di uno degli emittenti non incida indebitamente sull'attuazione di altre opzioni di risanamento da parte degli altri emittenti;
 - f) l'attuazione dei piani di risanamento avvenga in modo tale che tutti i possessori di token siano trattati in modo equo e paritario.
- 64. Per quanto riguarda il formato, gli emittenti che offrono due o più token al pubblico dovrebbero redigere un piano di risanamento per ciascun token riferito ad attività e/o di moneta elettronica che emettono e calibrare indicatori di risanamento e relative soglie specifici per ciascun token.

65. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli emittenti che offrono due o più token al pubblico debbano elaborare un piano di risanamento separato per ciascun token emesso o un singolo piano di risanamento suddiviso in sezioni separate, ciascuna delle quali contenente elementi specifici per ciascun token. Questa seconda opzione dovrebbe essere esclusa nel caso in cui uno dei token sia emesso da più emittenti.
66. Gli emittenti che offrono due o più token al pubblico dovrebbero quanto meno garantire che:
- a) gli indicatori di risanamento concernenti l'emittente siano coerenti e le rispettive soglie siano fissate allo stesso livello;
 - b) le opzioni di risanamento previste per ciascun token non siano in contraddizione tra loro;
 - c) l'attivazione e l'esecuzione di un piano di risanamento non incida negativamente sull'attivazione e sull'attuazione di altri piani di risanamento;
 - d) l'attuazione di una qualsiasi opzione di risanamento non interferisca con la prestazione di servizi relativi agli altri token emessi.

Emittenti soggetti ad altri obblighi di pianificazione del risanamento ai sensi della legislazione settoriale dell'UE

67. Se l'emittente è un ente creditizio o un'impresa di investimento tenuto a redigere un piano di risanamento ai sensi della direttiva 2014/59/UE ⁽⁵⁾, previo accordo con le autorità competenti designate a norma del regolamento (UE) 2023/1114 e della direttiva 2014/59/UE (direttiva BRRD) e fatto salvo il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla direttiva 2014/59/UE, il suddetto emittente:
- a) può includere nel piano di risanamento redatto e approvato in conformità della direttiva 2014/59/UE (il «piano di risanamento BRRD») un allegato contenente tutte le informazioni specificate nei presenti orientamenti mediante riferimenti incrociati alle sezioni pertinenti del piano di risanamento BRRD che sono idonee alla conformità alle sezioni da 4.2 a 4.6 dei presenti orientamenti e/o mediante l'aggiunta di nuove sezioni o informazioni ove necessario per conformarsi ai presenti orientamenti;
 - b) gli emittenti che optano per l'opzione di cui alla lettera a) precedente dovrebbero presentare un piano di risanamento ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, redatto nella forma dell'allegato di cui alla lettera a), all'autorità competente designata ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114; tali emittenti dovrebbero inoltre specificare chiaramente in una dichiarazione e/o nell'indice le sezioni e le pagine specifiche del piano di risanamento BRRD in cui figurano le informazioni previste dai presenti orientamenti.

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

68. Il paragrafo precedente non si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento che sono emittenti di token collegati ad attività significativi.

Allegato I – Elenco delle categorie minime di indicatori di risanamento ed elenco illustrativo degli indicatori di risanamento

Elenco delle categorie minime ed elenco non esaustivo degli indicatori di risanamento
A. Categorie minime per tutti gli emittenti di ART e EMT
Categoria 1 Indicatori di rischio di liquidità
a) Depositi a vista presso enti creditizi e (ove applicabile) banche centrali / importo giornaliero rimborsato (media su cinque giorni consecutivi)
b) Depositi a vista presso enti creditizi e (ove applicabile) banche centrali + operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine che possono essere chiuse con un preavviso di un giorno lavorativo + strumenti finanziari altamente liquidi / importo giornaliero rimborsato più elevato negli ultimi tre mesi
c) Depositi a vista presso enti creditizi e (ove applicabile) banche centrali + operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine che possono essere chiuse con cinque giorni lavorativi di preavviso + strumenti finanziari altamente liquidi / somma dei cinque importi giornalieri rimborsati più elevati negli ultimi dodici mesi
d) Depositi a vista presso enti creditizi e (ove applicabile) banche centrali + operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine che possono essere chiuse con un preavviso di un giorno lavorativo + strumenti finanziari altamente liquidi / somma dell'importo giornaliero rimborsato più elevato negli ultimi tre mesi ai (x) ⁽⁶⁾ possessori di dimensione maggiore dei token
e) Flusso netto giornaliero, ossia token emessi - token rimborsati (media su cinque giorni consecutivi)
Categoria 2 Indicatori di rischio operativo
a) Qualsiasi incidente, anche causato da un prestatore terzo, che turbi in modo significativo la regolare erogazione dei servizi dell'emittente o la sua continuità operativa (ad esempio interruzione prolungata della fornitura di elettricità che incide sui sistemi informatici o di distribuzione dei token; guasti all'infrastruttura, compresi malfunzionamenti della tecnologia a registro distribuito; rischi derivanti dall'interoperabilità di infrastrutture diverse, ad esempio attraverso ponti)
b) Obiettivo temporale di risanamento (<i>Recovery Time Objective</i>), ossia il tempo massimo accettabile entro il quale risanarsi in seguito ad un mancato funzionamento del prodotto o del sistema

⁽⁶⁾ Numero dei possessori più grandi di token tenendo conto dei principi stabiliti nei presenti orientamenti. È possibile utilizzare più indicatori, ciascuno con un numero diverso di possessori più grandi di token, se ciò si adatta meglio alle loro pratiche di gestione del rischio.

c) Tempo massimo a partire dalle dimissioni o dall'assenza prolungata di personale essenziale
d) Violazione o prevista violazione di un qualsiasi requisito regolamentare
e) Rischio giuridico
Categoria 3 Indicatori di rischio di credito/della qualità delle attività
a) Attività finanziarie altamente liquide con indicatori di riduzione di valore (ad es. indicatori di riduzione di valore della qualità del credito ai sensi dell'IFRS 9) / della riserva di attività
b) Importo complessivo della riserva di attività detenuta in depositi presso enti creditizi con il rating del credito più basso in base alla propensione al rischio dell'emittente in linea con l'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 / deposito bancario complessivo all'interno della riserva di attività
c) Scostamento dal livello minimo di ricorso all'eccesso di garanzia (<i>over-collateralisation</i>), come specificato all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114
d) Variazione negativa del rating creditizio di controparti essenziali (ad es. ente creditizio che detiene il deposito dell'emittente)
Categoria 4 Indicatori relativi alla o alle attività di riferimento
a) Rischio di disancoraggio (« <i>de-pegging</i> ») misurato come rapporto tra il valore di mercato del token e il valore di mercato della o delle attività di riferimento
b) Modifiche normative che incidono negativamente sulla o sulle attività di riferimento
c) Congelamento o variazione negativa significativa della liquidità del mercato sul quale ha luogo lo scambio della o delle attività di riferimento
Categoria 5 Indicatori di adeguatezza patrimoniale
a) Indicatore relativo al requisito di fondi propri
B. Ulteriori categorie minime per gli emittenti di ART e EMT significativi e per altri emittenti che non forniscono all'autorità competente una giustificazione adeguata per la non inclusione
Categoria 6 Indicatori di rischio di mercato
a) Rapporto «variazione giornaliera del valore di mercato della riserva di attività / media mobile su (x) ⁽⁷⁾ giorni consecutivi»
b) Rapporto «volatilità della riserva di attività / volatilità delle attività di riferimento»
c) Sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse della riserva di attività
d) Rapporto «valore a rischio della riserva di attività / fondi propri dell'emittente»
Categoria 7 Indicatori di rischio di concentrazione
a) Rapporto «valore del token detenuto dalle cinque maggiori controparti / valore complessivo del token emesso»
b) Rapporto «(deposito presso un singolo gruppo bancario + titoli emessi da una singola controparte) / limite massimo di concentrazione» ⁽⁸⁾

⁽⁷⁾ Numero di giorni, tenendo conto dei principi stabiliti nei presenti orientamenti. Si possono utilizzare più indicatori, ciascuno con un orizzonte temporale diverso, se risulta più opportuno in base alle proprie pratiche di gestione del rischio.

⁽⁸⁾ In conformità dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114.

c) Indice di concentrazione dei depositi detenuti in enti creditizi / indice massimo di concentrazione per i depositi
Categoria 8 Indicatori di fiducia del mercato
a) Copertura mediatica negativa ⁽⁹⁾ per l'emittente o i token emessi
b) Notizie o copertura mediatica negative per controparti essenziali (ad esempio, prestatori di servizi di custodia; banche che detengono un numero sostanziale di depositi)
c) Superamento (avvenuto o atteso) delle soglie degli indicatori di risanamento in relazione a qualsiasi altro token emesso
d) Cambiamenti sostanziali della frequenza o dell'importo dei pagamenti eseguiti utilizzando il token e del modo in cui i token sono utilizzati come mezzo di pagamento
e) Pregiudizio alla reputazione dell'emittente o dei suoi principali rappresentanti
f) Aumento improvviso delle richieste di rimborso
g) Improvvisa diminuzione dell'emissione di token

⁽⁹⁾ Il riferimento ai media comprende i social network e i blog specializzati.

Allegato II – Elenco degli elementi da includere nella descrizione di ciascuna opzione di risanamento

1. Elementi per la descrizione delle opzioni di risanamento:
 - a) una sintesi degli elementi essenziali;
 - b) una descrizione dell'opzione di risanamento;
 - c) una panoramica delle ipotesi principali alla base di ciascuna opzione di risanamento;
 - d) una valutazione delle implicazioni strategiche insite nell'esecuzione dell'opzione di risanamento;
 - e) una valutazione dell'impatto finanziario in condizioni di mercato normali e di stress;
 - f) potenziali conseguenze negative dell'opzione di risanamento;
 - g) una tempistica per un'esecuzione efficace, compresi i tempi previsti per l'attuazione delle azioni necessarie;
 - h) eventuali dipendenze da controparti esterne per un'esecuzione efficace;
 - i) esclusività reciproca, laddove determinate opzioni di risanamento si escludano a vicenda;
 - j) interdipendenze, laddove l'attivazione di un'opzione di risanamento potrebbe incidere sull'attuazione successiva o simultanea di un'altra opzione;
 - k) considerazioni operative, come i requisiti di approvazione e la capacità di attuare due o più opzioni di risanamento contemporaneamente;
 - l) una valutazione dei potenziali vincoli a un'esecuzione efficace. Tale valutazione è particolarmente pertinente per quanto riguarda le opzioni di cui all'articolo 46, punto 1), del regolamento (UE) 2023/1114;
 - m) la strategia di comunicazione adottata per informare i possessori di token in merito a eventuali misure che potrebbero avere un impatto negativo sui token stessi.

Allegato III – Elenco non esaustivo delle possibili opzioni di risanamento che gli emittenti potrebbero usare nei propri piani di risanamento

1. Raccolta di capitali
2. Apporto di fondi aggiuntivi
3. Accesso a strutture standard della banca centrale, se ammissibili
4. Modifica della composizione e/o riduzione della rischiosità della riserva di attività
5. Cambio di fornitore terzo (ad es. prestatore di servizi di cripto-attività)
6. Acquisto di garanzie finanziarie da un ente creditizio o da una compagnia di assicurazione a copertura del valore della riserva di attività
7. Vendita dell'attività d'impresa
8. Fusione con altro emittente
9. Fusione di una emissione di token collegati ad attività con un'altra
10. Misure commerciali